Il pagamento odierno è efficace per ottenere gli effetti preclusivi dell'accertamento

Basta una rata per fermare il Fisco

Chi sta oggi per versare gli importi necessari per aderire ai condoni o definire le liti si domanda qual è l'effetto di questo pagamento. In particolare, mentre chi paga in unica soluzione è certo di perfezionare questi strumenti con la presentazione di F23 o F24 in banca o presso gli altri intermediari abilitati, qualche dubbio in più può sorgere per chi sceglie le rate.

In realtà, anche chi paga a rate avrà lo stesso risultato giuridico di chi versa in unica soluzione: per tutti gli istituti introdotti dalla Finanziaria 2003, le due modalità di pagamento sono equiparate ai fini del perfezionamento giuridico. Non è così per il solo effetto preclusivo penale per integrativa (articolo 8) o tombale (articolo 9): le due definizioni, pur perfezionandosi come le altre con il versamento anche della prima rata per tutti gli altri effetti, possono vedere esclusa l'esimente penale (prevista al comma 6, lettera c, dell'articolo 8 e al comma 10, lettera c, dell'articolo 9) se la dichiarazione non è stata ancora presentata. È opportuno esaminare gli effetti caso per caso, tra le sanatorie in scadenza oggi.

Integrativa e tombale. Per queste due sanatorie il perfezionamento avviene con il versamento di oggi, 16 maggio, con l'immediato ottenimento degli effetti preclusivi dell'accertamento tributario e contributivo ed estintivi delle sanzioni. Tuttavia, per ottenere anche l'ulteriore effetto dell'esclusione della punibilità per i reati tributari e societari o di falso a essi connessi, non deve intervenire la formale conoscenza dell'esercizio dell'azione penale entro la data di presentazione della dichiarazione integrativa: questa dichiarazione, quindi, deve precedere l'eventuale notifica di atti di rinvio a giudizio e comunque va presentata entro la scadenza del 16 giugno. La dichiarazione si intende presentata — in base all'articolo 3, comma 8 del Dpr 322/98, cui la disciplina sui condoni rinvia — nel momento in cui è stata trasmessa telematicamente all'agenzia delle Entrate, e non quando l'intermediario/commercialista che l'ha ricevuta rilascia al cliente l'impegno alla trasmissione. Si considerano tempestivamente presentate anche le dichiarazioni scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla comunicazione dell'Agenzia che attesta il motivo dello scarto (circolare n. 12/E, punto 2.7).

Copertura penale piena solo dopo il modello

Liti potenziali e pendenti. Anche la definizione delle liti potenziali e pendenti (articoli 15 e 16) si "chiude" con il versamento della sola prima rata: le disposizioni specificano che l'omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate non determina l'inefficacia della definizione. Per le preclusioni penali dell'articolo 15 l'effetto si verifica in questo caso contestualmente al versamento, poiché non è prevista necessità di dichiarazione e la presentazione del relativo modello e della copia dell'attestazione di versamento sono necessari ma non incidono sull'avvenuto perfezionamento dell'istituto.

Recupero coattivo delle rate non versate. In tutti i casi esposti, per il recupero delle somme non corrisposte alle scadenze successive alla prima interverrà la riscossione coattiva con cartella di pagamento (articolo 14 del Dpr 602/1973). In caso di versamento in misura inferiore al dovuto si fa invece riferimento all'errore scusabile (circolare n. 17/E), che consente di regolarizzare il minor versamento entro 30 giorni dalla relativa comunicazione dell'ufficio senza alcun effetto preclusivo, ove ne ricorrano i presupposti.

Condoni e definizioni divengono, quindi, "perfetti" anche se il richiedente non versa le rate successive alla prima e nessun effetto è connesso al pagamento dell'ultima rata. La causa di non punibilità penale sorge, invece, quando oltre al versamento è stata presentata anche la dichiarazione.

LUIGI FERRAJOLI